

(N. 480)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

e dal Ministro del Commercio con l'estero

(BERTONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1949

Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio Italiano dei Cambi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, stabilisce che il compenso dovuto alle Ditte italiane per le lavorazioni da esse eseguite per conto di Ditte estere (e cioè in conseguenza di contratti che prevedano la fornitura da parte di queste ultime di materie prime da importare in Italia per la trasformazione in prodotti lavorati o semilavorati da esportare all'estero) deve essere fissato sotto forma di pagamento di un determinato importo, espresso in una delle valute estere che sono accettate in cessione dall'Ufficio Italiano dei Cambi. Tale importo (per il secondo comma dello stesso articolo) deve essere ceduto allo Ufficio Italiano dei Cambi sino a concorrenza del 50 per cento del valore del prodotto esportato.

La limitazione introdotta con tale disposizione venne a suo tempo stabilita per considerazioni attinenti alla situazione valutaria del Paese in relazione al commercio internazionale. Ma attualmente, sia per le variazioni intervenute nella situazione monetaria internazionale, sia per le sfavorevoli ripercussioni che la limitazione in parola ha dimostrato di avere, nell'applicazione pratica, sul ramo di attività industriale a cui si riferisce, con l'effetto di contrarre le lavorazioni per conto, la disposizione medesima risulta non più opportuna, ed anzi dannosa a dette attività industriali.

Molte ditte estere offrono, infatti, in sostituzione del pagamento in valuta quello mediante materie prime, che trovano più comodo perchè esso permette loro di sottrarsi al rischio

dell'oscillazione dei cambi. Ed è evidente interesse anche delle ditte nazionali avere facoltà di accettare detto pagamento mediante materie prime, poichè in tal modo può sensibilmente aumentare la loro attività produttiva e possono nel contempo crearsi delle scorte di materie prime con ulteriore conseguente aumento di lavoro per l'industria italiana. A questo vantaggio che l'economia nazionale trae dallo sviluppo delle lavorazioni per conto si aggiunga l'importanza di questo anche dal punto di vista sociale, in quanto si risolvono,

in ultima analisi, in un'esportazione di mano d'opera.

Si manifesta pertanto la necessità di abolire, con l'abrogazione dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 1347 del 1947, la limitazione da questo stabilita quanto ai modi di pagamento ammessi nei contratti di lavorazione per conto.

Per questi motivi il Ministero del Tesoro, delle Finanze e quello del Commercio Estero hanno predisposto l'unito schema di disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347 è abrogato.

### Art. 2.

La data di entrata in vigore della presente legge è quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.